

## Ultimi giorni per l'invio della comunicazione ENEA (1.04.2019)

26/03/2019 | di [Paolo Meneghetti](#), [Vittoria Meneghetti](#)

Gli interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano comportato un risparmio energetico, ai sensi dell'art. 1, c. 3 della legge di Bilancio 2018 prevedono, al fine di fruire della detrazione IRPEF del 50%, l'invio di una **comunicazione all'ENEA**, analoga alla comunicazione da effettuare per gli interventi di riqualificazione energetica, accomunando quindi le due tipologie di interventi, legati dal filo comune del **risparmio di energia**, ma divisi dalla percentuale di detrazione concessa (50% per uno e 65% per l'altro).

Tale comunicazione deve essere inviata per gli **interventi conclusi nel 2018**, ossia dal 1.01.2018 al 31.12.2018, **entro 90 giorni dalla data di fine lavori**, che può essere per esempio la data del collaudo o del certificato di fine lavori da dichiarazione di conformità, o per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso. Per i lavori terminati dal **1.01.2018 al 21.11.2018** era stato concesso l'invio entro il 19.02, prorogato ora al **1.04.2019** per tutti gli interventi 2018, ossia che abbiano come data di fine lavori una qualsiasi data dal 1.01 al 31.12.2018.

L'ulteriore proroga al 1.04 è stata concessa dall'ENEA in una nota dell' 21.02, quindi si intende che i 90 giorni debbano decorrere *"per gli interventi 2018"* dal 31.12.2018; per gli *"interventi 2019"*, ossia quelli che abbiano data di fine lavori dal 1.01.2019 in poi, i 90 giorni decorrono dalla data di fine lavori.

Il punto cruciale di tale comunicazione sta nel capire se la sua assenza comporti o meno la **decadenza** dall'agevolazione, ossia dalla detrazione del 50%. Se l'Agenzia dovesse chiarire che tale comunicazione ha la stessa valenza di quella per la riqualificazione energetica, ipotesi del tutto probabile, il mancato invio (senza essere sanato dalla remissione *in bonis*) implicherebbe la perdita della detrazione IRPEF. Tuttavia, in tal caso sarebbe comunque possibile l'invio tardivo, avvalendosi appunto dell'istituto della remissione *in bonis* entro i termini per l'invio della dichiarazione dei redditi relativa all'anno dell'intervento: per gli interventi 2018, entro il 30.09.2019.

Ricordiamo le tipologie di intervento di ristrutturazione edilizia che comportano anche un risparmio energetico o l'utilizzo di fonti rinnovabili:

- riduzione della **trasmittanza di pareti verticali** o strutture orizzontali per delimitare ambienti interni ed esterni;
- riduzione della **trasmittanza dei serramenti** comprensivi di infissi per delimitare ambienti interni ed esterni;
- installazione/sostituzione di: collettori solari (solare termico); caldaie a condensazione; generatori di calore ad aria a condensazione; pompe di calore; sistemi ibridi; microgeneratori; scaldacqua a pompa di calore; generatori di calore a biomassa; sistemi di coibentazione del calore; sistemi di termoregolazione e building automation; impianti fotovoltaici;
- acquisto di **fori, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici**, tutti in classe energetica minima A+ (tranne i forni: A). Tali acquisti devono essere comunicati per fruire del cosiddetto Bonus Mobili, solo se collegati a un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato dal 1.01.2017.

Infine, l'ENEA ha aggiornato il sito mettendo in evidenza attraverso 2 box informativi i cosiddetti *"bonus casa"* (tra cui anche appunto gli interventi sopra citati) e gli ecobonus.

